



COLDIRETTI

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Protocollo: AS/198/AT

Egregio
Dr. Mariano GRILLO
Direttore Generale
RIN - Direzione Generale per i Rifiuti
e l'Inquinamento
Ministero dell'Ambiente

direttiverifiuti@minambiente.it

Roma, 19 luglio 2019

Oggetto: osservazioni alla proposta di d.lgs. inerente la Disciplina della gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

In riferimento alla proposta di provvedimento in oggetto, si trasmettono, in allegato, alcune osservazioni riportate direttamente sulla bozza di decreto, mentre si ritiene utile formulare, in premessa, brevi considerazioni di carattere generale.

La proposta di decreto legislativo pur riportando, nel titolo, come finalità, l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in realtà, riserva un ruolo marginale a tale impiego. Si sottovaluta, pertanto, da un lato, l'importanza in termini di apporto di sostanza organica dei fanghi sul suolo, dall'altro si omettono opportune cautele al fine di evitare possibili contaminazioni in ragione dell'elevato standard di qualità delle produzioni agricole italiane e che riguardano specificatamente l'utilizzazione agronomica.

Eppure, i temi dell'incremento della fertilità dei suoli e della sicurezza alimentare sono aspetti centrali mentre sembrerebbero, su questi, prevalere altre esigenze.



Il recupero dei fanghi, o meglio del significativo e prezioso contenuto di elementi nutritivi ancora in essi presenti, è assolutamente indispensabile per il futuro non solo dell'agricoltura (in termini di competitività sul mercato e di sostenibilità ambientale), ma anche del suolo.

Il mondo agricolo, a causa della pressione demografica in aumento, dovrà sopperire in modo sempre più crescente alla domanda di prodotti alimentari e ciò si tradurrà, di fatto, in un fabbisogno di fertilità, quindi di fertilizzazione. Tale fabbisogno è soddisfatto dall'agricoltura moderna per lo più mediante fertilizzanti chimici, ottenuti consumando risorse non rinnovabili – proprio come quelle energetiche – e detenute da pochi paesi, peraltro politicamente instabili, sancendo, quindi, la nostra dipendenza “alimentare” da tali Paesi. Il prevedibile esaurimento di tali risorse fondamentali per la nostra sopravvivenza rende indispensabile attuare il loro recupero da matrici organiche residuali derivanti dalla zootecnia o dal ciclo di produzione e consumo degli alimenti, attivando in tal modo una “miniera circolante” di nutrienti.

La fertilizzazione organica apporta al terreno non solo elementi nutritivi di base, come avviene utilizzando fertilizzanti di sintesi, ma anche sostanza organica e microelementi, e così preserva e migliora la fertilità, la tessitura e la capacità di ritenzione idrica del suolo, incrementandone al contempo la biodiversità. L'interrelazione di tali effetti si traduce in una migliore qualità dei prodotti coltivati, una maggiore efficienza nella fertilizzazione ed un minore fabbisogno di fitofarmaci e prodotti di sintesi chimica nonché di acqua di irrigazione. In particolare, la maggiore efficienza di fertilizzazione comporta un inferiore dilavamento dei nutrienti nelle acque superficiali e quindi la riduzione dell'inquinamento da nitrati delle stesse, problema ancora strettamente legato alle scelte gestionali dell'agricoltura, come segnalato dalla Commissione Europea nel 2013 (COM(2013) 683 final¹).

Su scala più vasta l'arricchimento in sostanza organica del suolo costituisce, altresì, sequestro della CO₂, ovvero contribuisce alla riduzione delle emissioni ad effetto serra, contrariamente a quanto avviene utilizzando fertilizzanti chimici, il cui processo di produzione incrementa il fenomeno del riscaldamento globale.

La *transizione* ad una fertilizzazione rinnovabile, nel portare ai sopra menzionati vantaggi ambientali, apporta contemporaneamente, grazie alla riduzione dei costi economici significative economie di scala per il settore agricolo, chiamato ad affrontare una serie di sfide che implicano sempre più la necessità di coniugare qualità del prodotto e costi di produzione contenuti.

Pertanto, a partire dal fatto che il provvedimento intende disciplinare usi agricoli e non agricoli dei fanghi, è evidente che non solo il titolo del provvedimento andrebbe modificato, ma anche precisato e meglio delimitato lo spazio che viene dedicato all'utilizzazione agronomica, al momento relegata ad un ruolo marginale.

¹ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2008-2011



Si evidenzia inoltre che la proposta di decreto legislativo, in oggetto, manca di qualsiasi coordinamento con le altre norme attinenti e, cioè, la direttiva nitrati, il d.lgs. 75/2010², considerando anche i molteplici rinvii contenuti negli allegati³ e il d.lgs. 152/2006. Tuttavia il tema della fertilizzazione e della gestione del suolo ad uso agricolo non può essere disciplinata a compartimenti stagni, ma richiede una interconnessione tra le varie discipline in modo da escludere sovrapposizioni di competenze e moltiplicazioni di adempimenti che si tradurrebbero non solo in un inefficiente modo di occuparsi di fertilità in agricoltura, ma anche nell'introduzione di ulteriori oneri a carico dell'agricoltore.

Ulteriore aspetto fondamentale è quello relativo alle sanzioni che, nel provvedimento sono, di fatto, poste quasi esclusivamente a carico dell'utilizzatore dei fanghi mentre costui è soltanto l'ultimo operatore della catena. Pertanto, anche condotte di rilevanza penale, che comportano responsabilità in merito a contaminanti presenti nei fanghi vanno attribuite a coloro che *direttamente* li producono.

Si evidenzia, inoltre, quanto segue.

Occorrerebbe specificare in tutte le parti del decreto, quando si menziona il fango, se la norma intende riferirsi a fango trattato o a fango in ingresso ad impianti di trattamento, al fine di evitare confusione anche sull'applicabilità dei limiti. Si sottolinea, infatti, come la Regione Lombardia, ad esempio, abbia introdotto limiti anche sui fanghi in ingresso ai trattamenti, corrispondenti a circa il 20% in più dei limiti per il prodotto in uscita.

Non viene, inoltre, affrontato, in alcun modo, il principale problema del recupero di queste matrici ovvero l'eszalazione di odori molesti. Per risolvere tale problematica occorre regolamentare con limiti precisi, la stabilità biologica di tali matrici e promuovere i processi che offrono più garanzie, in tal senso, differenziando i divieti di utilizzo in funzione della modalità di trattamento e di distribuzione (es. iniezione) nonché dei valori analitici di stabilità misurati con metodi consolidati quali l'*indice respirometrico dinamico (IRD)* o potenziale di biometanazione (BMP) a seconda del processo di trattamento utilizzato.

D'altra parte non appare sufficiente, alla luce del fatto che codesta Amministrazione intende promuovere l'economia circolare dei fanghi, che oggetto di disciplina sia esclusivamente il recupero del fosforo.

² D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

³ V. d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75. Nell'allegato 1, i fanghi compaiono alla voce 5 dei **concimi organici azotati** come componente del pellicino integrato in quanto si impiegano fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciaro; all'allegato 2 tra gli **ammendanti**, come componenti dell'ammendante torboso composto (voce 6), alla (voce 13) tra gli ammendanti compostati con fanghi; all'allegato 3, tra i **correttivi** come componenti del gesso di defecazione da fanghi (voce 23); in allegato 4, i fanghi sono una matrice che rientra nella voce ammendanti come componenti dei substrati di coltivazione (ammendante compostato con fanghi). In **agricoltura biologica** (allegato 13, parte seconda) per la produzione di sostanze di calcinazione, come varietà di calce che possono avere tra i componenti fanghi industriali provenienti da zuccherifici; tra i correttivi come matrice della Calce di defecazione Modo di preparazione e componenti essenziali In agricoltura biologica nella produzione di ammendante torboso composto è vietato l'uso di fanghi. Nei correttivi calcici e magnesici, per la produzione di Calce di defecazione i fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici sono ammessi solo se sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola. Nel substrato di coltivazione misto non è ammesso l'impiego di fanghi.



In merito, in base a studi del CREA, il 20% del territorio nazionale è a rischio di desertificazione per cui occorre promuovere il recupero della sostanza organica, dei macro, meso, micro e oligo elementi. Pertanto, prevedere solo il recupero del fosforo appare fortemente limitante. Il decreto legislativo dovrebbe promuovere anche nuove tecnologie finalizzate alla gestione di una molteplicità di recuperi simultanei quali materia, energia, biocarburanti.

Il provvedimento, inoltre, agevola fortemente le operazioni di incenerimento che, tuttavia, non rispettano la gerarchia dei rifiuti in quanto un fango idoneo al recupero agricolo non può essere smaltito con incenerimento viste le caratteristiche originarie dei fanghi che presentano un elevato contenuto d'acqua. Di fatto, l'incenerimento non è un recupero di energia, ma solo uno smaltimento mediante combustione. Bisogna, invece, incentivare sempre di più un sistema virtuoso di selezione e classificazione degli scarichi a monte per evitare fanghi di bassa qualità. In tal modo, si otterrà il duplice risultato di promuovere la qualità dell'acqua di scarico dei depuratori e di ridurre i costi di trattamento che ne derivano.

Al fine di avviare la gestione *circolare* di tali matrici occorre, ancora, spingere sul miglioramento della qualità alla fonte del rifiuto da trattare, in analogia a quanto avviene per la raccolta differenziata ovvero indurre il sistema integrato delle acque ad un maggior controllo della rete fognaria e dei processi di depurazione (es. additivi impiegati) così da migliorare la qualità dei fanghi e, quindi, favorirne il recupero agricolo.

Altro aspetto che si intende evidenziare, riguarda il principio secondo cui le Regioni – entro sei anni – devono garantire la chiusura del ciclo gestionale dei fanghi. Tale tipo di impostazione non promuove affatto l'economia circolare di queste matrici, come, invece, vorrebbero l'UE nonché le Amministrazioni nazionali. L'unico risultato cui porterebbe la previsione di un'autonomia regionale, in materia, sarebbe quello di non riuscire a massimizzare il recupero di tali risorse in quanto se una Regione ha fanghi di ottima qualità per l'utilizzo agricolo, ma non i terreni/le colture idonei e disponibili (o viceversa) si destinerebbe ad incenerimento (quindi non a recupero) una risorsa, senza alcun motivo tecnicamente e ambientalmente valido. Si tenga conto, fra l'altro, che tali matrici sono una risorsa ambientale ed economica preziosa per le Regioni a vocazione agricola e cerealicola che presentano, in particolare, un elevato fabbisogno di fertilizzazione.

A livello comunitario, in occasione della discussione della proposta di direttiva (COM) 232/2006 che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE, si è già preso atto del fatto che la riduzione della sostanza organica nel suolo e il conseguente impoverimento della sua biodiversità, hanno portato ad un forte degrado, con conseguente compromissione della sua fertilità.

In conclusione, promuovere il corretto recupero dei fanghi in agricoltura vuol dire non solo ridurre drasticamente l'importazione di fertilizzanti chimici e fossili, con un risparmio ambientale ed economico enorme, ma anche contrastare il fenomeno di desertificazione, migliorare l'utilizzo di acqua (risorsa sempre più scarsa) e preservare la fertilità del suolo grazie alla sostanza organica ed a tutta una serie di micro-meso ed oligoelementi.



E' necessario, quindi, rivedere l'impostazione generale del decreto legislativo che si ritiene solo in parte, rispondere alle finalità del settore agricolo. A tal fine appare indispensabile rispettare quanto previsto dall'art. 15. (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*) del Ddl Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea–Legge di delegazione europea 2018, in corso di approvazione, che al comma 2, prevede il concerto, tra le altre Amministrazioni, anche del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. In termini più puntuali seguono alcune osservazioni all'allegato.

Cordialmente

Il Capo Area
Stefano Masini